

## CONVENZIONE

Il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILANOVE in Corvino San Quirico

### TRA

L'Amministrazione comunale di Corvino San Quirico (PV) C.F. 0046037018 di seguito indicata come il "Comune", nella persona di GORRINI Prof. Giancarlo - C.F. GRRGCR49M12D081S nato a Corvino San Quirico il 12.08.1949 e residente in Corvino San Quirico Via Casa Chiodi,10 CAP 27050, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta,

### E

L'Associazione "AUSER Corvino" – C.F. 95025950189 associazione regolarmente iscritta nella Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato con decreto n. PV-145 del 12.02.2007, di seguito indicata come la "Associazione", con sede in Corvino San Quirico, via Roma n. 1, Cap 27050, nella persona del rappresentante legale Adriano GASSANI C.F. GSSDRN49M01D081N , nato a Corvino San Quirico il 1/8/1949 ed ivi residente in via Casa Castellini, n. 58, CAP 27050

## PREMESSO

- che l'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato;
- che, in conformità alla L. n.266/1991, l'art.8 della Legge regionale della Lombardia 24 luglio 1993, n.22, prevede la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- che il "Comune", per lo svolgimento delle attività elencate nell'art.1 della presente Convenzione, intende avvalersi dell'apporto della "Associazione", apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal "Comune";
- che la "Associazione", ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D,Lgs. 4 dicembre 1977 n. 460, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione, mediante strutture locali autonome, affiliate alla stessa ;

## TUTTO CIO' PREMESSO

### CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

#### Oggetto

1. Il "Comune" affida alla "Associazione" lo svolgimento delle attività di seguito specificate:
  - a) Accompagnamento di persone anziane, o in situazioni di disagio, non automunite presso le strutture sanitarie per prenotazione di esami clinici, effettuazione degli esami stessi e ritiro.
  - b) Attività di servizio alle persone quali accompagnamento in casi di bisogno, spesa a domicilio, ritiro e consegna medicinali a domicilio
  - c) Realizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione presso la sede.

- d) Autorganizzazione di attività di solidarietà, di formazione e di mutuo aiuto in base allo Statuto dell'Associazione "Auser" e alla carta dei valori Auser;
  - e) Eventuali attività in ambito comunale di servizi sul territorio da concordare su esigenze specifiche;
2. La "Associazione", nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato – in particolare della Legge n. 266/91 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

#### **ART. 2**

##### **Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del "Comune".
2. Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali: in tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione.

#### **ART. 3**

##### **Esecuzione delle attività**

1. La "Associazione", per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione mette a disposizione n. 15 volontari.  
Il numero dei volontari potrà essere adeguato in caso di modifica dei volumi di attività svolte;
2. L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del "Comune"

#### **ART. 4**

##### **Obblighi del "Comune"**

1. Il "Comune" si impegna a:
  - identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale comunale;
  - garantire la necessaria formazione ai volontari impegnati nelle attività indicate al precedente art. 1;
  - controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dalla "Associazione" attraverso incontri/relazioni su semplice richiesta dell' "Associazione".
  - fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art.1 della presente Convenzione.

#### **ART. 5**

##### **Obblighi della "Associazione"**

1. La "Associazione" si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:
  - l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 10;
  - il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;
  - la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;
  - l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal "Comune";
  - il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;

- la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;
- i dati (nominativi, recapiti ed eventuale qualifica professionale) relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;
- la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il “Comune” da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività in parola.

#### **ART. 6**

#### **Responsabilità**

1. Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del “Comune”, il Sig. GORRINI Prof. Giancarlo e, in rappresentanza della “Associazione”, il Sig. Adriano GASSANI.
2. I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

#### **ART. 7**

#### **Rimborso delle spese**

1. In conformità a quanto previsto dall’art.2 della L. n. 266/1991, il “Comune” riconosce un rimborso spese di entità pari a Euro **6.500,00** annui volto a coprire:
  - gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l’ “Associazione” è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall’art.4 della L. n. 266/1991;
  - le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
  - le spese che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente; nonché le spese per il costo del carburante, la assicurazione e la gestione delle autovetture per i servizi resi a favore di cittadini di Corvino San Quirico;
2. La liquidazione del rimborso spettante alla “Associazione” avverrà con cadenza trimestrale e dovrà essere versata con le seguenti modalità: bonifico bancario alla “Associazione”;
3. Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in conformità alle modalità già indicate, sono da ritenersi validi ed esonerano il “Comune” da qualsiasi responsabilità.
4. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti alla “Associazione” sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA, in virtù di quanto previsto dall’art.8 della L. 266/1991.

#### **ART. 8**

#### **Rendicontazione delle spese**

1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del servizio, o in caso di durata pluriennale annualmente, individuata nel successivo art.9 della presente Convenzione, dovrà pervenire al “Comune” un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, succintamente motivato, sottoscritto dal rappresentante legale della “Associazione”, previa delibera di approvazione dell’organo di amministrazione.
2. L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti

amministrativi originali, dovrà essere conservata dalla “Associazione” e posta a disposizione del “Comune” per eventuali ulteriori atti ispettivi, per almeno 5 (cinque) anni dal termine della durata della presente convenzione.

#### **ART. 9**

##### **Durata**

1. La Convenzione decorre dal 1 GENNAIO 2010 e avrà durata di anni tre con scadenza il 31 Dicembre 2012 rinnovabile previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

#### **ART. 10**

##### **Risoluzione del rapporto**

1. E' attribuita a ciascuna della parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 3 (tre) mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Nel caso in cui il “Comune” accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionali non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.1 della presente Convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo di lettera raccomandata, alla “Associazione” le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla “Associazione” qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art.4.
3. In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

#### **ART. 11**

##### **Sospensione o riduzione del servizio**

1. Il servizio prestato dalla “Associazione” non può essere sospeso o ridotto, salvo:
  - i casi di forza maggiore, non imputabili alla “Associazione”;
  - in presenza di cause gravi, dovute al “Comune”.
2. La “Associazione” ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al “Comune” che dovessero comportare la sospensione o la riduzione del servizio.

#### **ART. 12**

##### **Clausola compromissoria**

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle Parti, e il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia su ricorso della Parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di Pavia dovrà, inoltre, su istanza della Parte interessata, nominare l'arbitro della Parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale l'altra Parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.
3. Il collegio arbitrale, avrà sede in Pavia.
4. Il collegio deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.

5. Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l'intervento e graveranno definitivamente sulla Parte soccombente.

**ART. 13**

**Foro competente**

1. Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Pavia

**ART. 14**

**Registrazione della Convenzione**

1. La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art.8 della L. n.266/1881 e verrà registrata solo in caso d'uso.

**ART. 15**

**Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto a Corvino San Quirico il 31.12.2009

PER IL COMUNE

PER L'ASSOCIAZIONE "AUSER CORVINO "

*GORRINI Prof. Giancarlo*

*Adriano GASSANI*

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli:

- 2 (Modalità di svolgimento delle attività)
- 5 (Obblighi della "Associazione")
- 6 (Responsabilità)
- 8 (Rendicontazione delle spese)
- 10 (Risoluzione del rapporto)
- 11 (Sospensione o riduzione del servizio)
- 12 (Clausola compromissoria)
- 13 (Foro competente)

PER IL COMUNE

PER L'ASSOCIAZIONE "AUSER CORVINO"

*GORRINI Prof. Giancarlo*

*Adriano GASSANI*

.....

.....